ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE



Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 - Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud - C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it - Pec: tvic875005@pec.istruzione.it - sito web: www.icroncade.it

Circolare n.229

Roncade, 03/02/2020

Ai docenti Ai genitori degli alunni dell'IC di Roncade ATTI SITO

OGGETTO: Decadenza obbligo di presentazione del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni

Si comunica che la Legge Regionale del 24 gennaio 2020, n. 1 - **Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali** ha introdotto la <u>non obbligatorietà</u> della presentazione del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni.

Si riporta lo stralcio di detta legge:

Art. 20

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

- 1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 dopo le parole: "relative alle scuole di ogni ordine e grado", è inserita la seguente: "ed", e le parole: "ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518" sono soppresse.
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è aggiunto il seguente:
 "2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia."

Gli alunni, pertanto, potranno essere riammessi in classe senza obbligo di esibire alcun certificato medico. Permane comunque l'obbligo da parte delle famiglie di giustificare l'assenza sul diario/libretto assenze dell'alunno/a.

Rimane, inoltre, invariato l'obbligo di certificazione medica nei casi in cui un lungo periodo di assenza, se causato da condizioni straordinarie di malattia (per tipologia e durata), possa inficiare la validità dell'anno scolastico (Scuola secondaria di I grado).

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Vecchio







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Riscorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per Tistruzione o per l'Innovazione Digitale